



**AGENS**

*Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi*

Roma, 21 gennaio 2016  
Prot. n. 005/16/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o   S e d i

**OGGETTO:** Regolamento 1 dicembre 2015, n. 219 sul “Sistema di riqualificazione elettrica, destinato ad equipaggiare veicoli delle categoria M ed N1”.  
Entrata in vigore: 26/01/2016.

Si informano le Aziende associate che a far data dal 26 gennaio c.a. entrerà in vigore il Regolamento recante “Sistema di riqualificazione elettrica, destinato ad equipaggiare veicoli delle categorie M ed N1”<sup>(\*)</sup>, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 7 in data 11 gennaio 2016 (all.).

Trattasi di una disciplina regolatoria di rango nazionale - la cui materia non è oggetto di alcuna specifica prescrizione di derivazione comunitaria - che è stata adottata ai sensi dell’art. 75 comma 3-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché del “Codice della Strada”.

L’intervento normativo si pone a presidio dell’effettiva attuazione delle politiche di tutela ambientale; nel caso analizzato, essa è perseguita mediante il maggior risparmio di combustibile e la riduzione di emissioni inquinanti nell’ambiente, appunto prodotte da veicoli stradali attrezzati con motore tradizionale.

Dunque, il Regolamento si inserisce nell’ambito della disciplina settoriale nazionale finalizzata all’individuazione di procedure, tecniche e amministrative, per l’omologazione di “sistemi di riqualificazione elettrica”, destinati ad equipaggiare autovetture, autobus e autocarri che, caratterizzati in origine, da motore tradizionale endotermico, possono essere convertiti in veicoli con esclusiva trazione elettrica.

Il processo di conversione abbraccia non solo le esigenze del privato cittadino - che, così, avrà la possibilità di convertire il proprio veicolo in veicolo elettrico - ma si pone anche a beneficio delle imprese dell’intera filiera a cui il regolamento si rivolge.

In particolare, i benefici potranno interessare:

- le imprese produttrici dei componenti di sistema (batterie, motori elettrici, sistemi elettronici);
- imprese che si qualificheranno “costruttori di sistemi” e titolate, sull’intera catena



di officine, ad eseguire materialmente la riqualificazione elettrica del singolo veicolo consistente nella rimozione del motore termico e la successiva installazione del motore elettrico;

- imprese di autotrasporto, che potranno riqualificare il proprio parco veicolare soprattutto con riferimento ai veicoli utilizzati per la distribuzioni delle merci nelle città;
- aziende di trasporto pubblico, che potranno rinnovare il proprio parco veicolare attraverso operazioni di *revamping*<sup>(\*\*)</sup> con conseguenti risparmi rispetto all'acquisto di nuovi veicoli.

Con l'occasione si inviano cordiali saluti.

p. IL DIRETTORE GENERALE

All. n. 1

*(\*) Si ricorda che, a norma dell'art. 47 del Codice della Strada, d.lgs. 30 aprile 1999, n. 285 i veicoli classificati in base alle categorie internazionali con la lettera M e NI sono rispettivamente "veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote" e "veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t".*

*(\*\*) Il revamping è una tecnica che permette di allungare la vita utile di un impianto anche di una decina di anni. Nell'ambito di tale tecnica, le operazioni comunemente compiute sono la sostituzione o l'installazione di nuovi motori e la sostituzione di eventuali componentistiche, la sostituzione o riparazione di pompe e tubazioni e il rinnovo, totale o parziale, della componentistica elettrica di trasformazione.*